



ARTICOLO 1 – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

È stato istituito presso “HEXA S.R.L.”, un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo”), in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito “il Modello”) adottato dalla Società.

Il presente regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza.

A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 2 – NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO

L'Organismo di Vigilanza di “HEXA S.R.L.” è a struttura collegiale.

I componenti dell'Organismo sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati, con esperienza nel settore nel quale la Società svolge la propria attività e/o con competenze in ambito legale, contabile e della sicurezza dei luoghi di lavoro, dotati di adeguata professionalità ed in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in modo che la composizione dell'Organismo sia tale da coprire, per competenze ed esperienze, tutti i predetti settori professionali.

Fermo restando quanto previsto all'art. 3 che segue, i componenti dell'Organismo possono essere nominati tra soggetti interni o esterni alla Società.

I componenti dell'Organismo non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

L'Organismo è, in via autonoma, provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività.

L'Amministratore della Società provvede a dotare l'Organismo di un budget di spesa, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 3 – REQUISITI DELL'ORGANISMO

L'Organismo di Vigilanza:

- è dotato di requisiti di indipendenza;

- possiede adeguata professionalità;
- è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- possiede il requisito della "continuità di azione";
- promuove le modifiche necessarie al Modello al fine di mantenerlo adeguatamente aggiornato;
- può acquisire ogni utile informazione dalla struttura aziendale;
- conduce le attività di verifica interna;
- riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività di verifica compiuta, anche in vista dell'applicazione del sistema disciplinare.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è garantita da:

- collocazione in posizione gerarchica di vertice, riportando e rispondendo in modo diretto ed esclusivo all'Amministratore;
- la predisposizione di un proprio Statuto/Regolamento messo a conoscenza dell'Amministratore.;
- dotazione di adeguate risorse finanziarie che vengono utilizzate per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle attività attraverso lo stanziamento di un budget annuale.

Al fine di mantenere un elevato livello di professionalità e di improntare nel contempo il proprio operato alla massima aderenza rispetto alle effettive necessità aziendali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento della propria attività, si può avvalere del supporto delle altre funzioni aziendali e/o di risorse esterne (es.: servizi professionali e/o di consulenza specialistica).

Il Modello organizzativo non rappresenta infatti un autonomo sistema di norme e regole, ma è integrato nell'attuale sistema di controllo aziendale, ottimizzandone i relativi processi secondo i principi stabiliti dal D. Lgs. 231/2001.

L'OdV definisce e svolge in modo autonomo le attività di competenza; le regole di funzionamento interno dell'ODV sono definite dallo stesso nel proprio regolamento.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'OdV:

- le circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- la condanna, anche se non passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- la condanna, anche se non passata in giudicato, a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la condanna, anche se non passata in giudicato, ovvero sentenze per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, relativamente ai reati che incidono sulla moralità professionale, contro la pubblica amministrazione, o per delitti finanziari;

REGOLAMENTO ODV

- rendersi gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni, ovvero nel produrre dichiarazioni richieste da pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico o, comunque, amministrazioni aggiudicatrici;
- l'esercizio o il potenziale esercizio di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella svolta dall'azienda.

In caso di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre la sospensione dei poteri dell'OdV o del singolo componente e la nomina di un componente ad interim.

ARTICOLO 4 – DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO

I componenti dell'Organismo restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

L'Amministratore della Società può revocare i componenti dell'Organismo, nei casi in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti di cui al successivo articolo 7 nonché quando si manifestino le cause di decadenza e di ineleggibilità e per ipotesi di violazione degli obblighi di riservatezza.

La mancata partecipazione a due o più riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi, così come il venire meno dei requisiti di onorabilità, comportano la decadenza automatica dall'ufficio del componente dell'Organismo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un componente dell'Organismo, il Presidente dell'OdV o, laddove le predette cause riguardino quest'ultimo, il membro più anziano, ne darà comunicazione tempestiva all'Amministratore il quale provvederà, senza indugio, alla sua sostituzione.

Ciascun componente dell'OdV non può essere revocato se non per giusta causa, mediante un'apposita delibera dell'Amministratore Unico.

A tale riguardo, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero un grave impedimento che renda il componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all'OdV di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del decreto, di primo grado, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'omessa

o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico dei componenti OdV, per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'OdV, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- il mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze dei componenti dell'Organismo, in analogia a quanto previsto nei confronti degli Amministratori.

ARTICOLO 5 – CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO

L'Organismo si riunisce almeno con cadenza quadrimestrale e, comunque, ogni volta che ne faccia richiesta scritta uno dei componenti.

L'Organismo si riunisce su convocazione del Presidente.

La riunione viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data.

In caso di mancata tempestiva convocazione da parte del Presidente quando ne sia fatta richiesta da un altro componente, questi può richiedere la convocazione ad un Consigliere della Società il quale provvede secondo le regole previste dal presente Regolamento entro tre giorni.

Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i componenti dell'Organismo.

Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza di tutti i componenti e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario.

Il Presidente, in caso di assenza, designa preventivamente altro membro a presiedere la seduta.

Ciascun componente dell'Organismo ha diritto ad un voto.

Le delibere dell'Organismo sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei presenti.

In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, la decisione sulla materia spetta al Consiglio di Amministrazione su richiesta del Presidente.

La riunione può essere tenuta in video o teleconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito, agli intervenuti, di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale, sottoscritto dagli intervenuti.

È fatto obbligo a ciascun componente dell'Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera.

In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata e dovrà procedersi ad una successiva deliberazione.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni salvo che la comunicazione di tali notizie ed informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e si astengono dal ricercare ed utilizzare tali informazioni, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di componente dell'Organismo.

ARTICOLO 7 – FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO

L'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- promozione della diffusione, nel contesto aziendale, della conoscenza e della comprensione del Modello;
- vigilanza sull'osservanza del Modello in ambito aziendale;
- vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;

REGOLAMENTO ODV

- verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione degli illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario ed opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;
- comunicazione e relazione periodica all'Amministratore in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione.
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello;
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente alle attività/operazioni individuate nel Modello;
- istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo. Occorre garantire anche canali di segnalazione che tutelino la riservatezza ed eventualmente l'anonimato del segnalante, anche mediante modalità informatiche;
- segnalare tempestivamente all'Amministratore qualsiasi violazione del Modello che sia ritenuta fondata dall'Organismo stesso, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o dallo stesso accertata;
- valutare periodicamente l'adeguatezza del Modello rispetto alle disposizioni ed ai principi regolatori del D.Lgs. n. 231/2001 e relativo aggiornamento;
- valutare periodicamente l'adeguatezza del flusso informativo e adottare le eventuali misure correttive;
- trasmettere tempestivamente all'Amministratore ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie dell'Organismo, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- trasmettere, con periodicità almeno annuale, all'Amministratore una relazione in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute e alle sanzioni disciplinari (connessi con comportamenti rilevanti ai fini di cui al decreto 231/2001) eventualmente irrogate dai soggetti competenti, ai necessari ed opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed al loro stato di realizzazione. Almeno una volta all'anno tale relazione deve essere esposta personalmente al Consiglio di Amministrazione dal Presidente dell'OdV.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare il flusso informativo da e verso lo stesso;

REGOLAMENTO ODV

- accedere ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni – allo stesso – attribuite, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- richiedere la collaborazione, anche in via continuativa, di strutture interne o ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- disporre che i soggetti destinatari della richiesta forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'Organismo, quest'ultimo può decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli componenti. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli componenti dello stesso, la responsabilità derivante da tali funzioni ricade sull'Organismo nel suo complesso.

L'Amministratore assegna, con cadenza annuale, un budget di spesa all'OdV tenuto conto delle richieste di quest'ultimo.

L'assegnazione del budget permette all'OdV di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli.

ARTICOLO 8 – FLUSSI INFORMATIVI

In conformità a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001, l'Organismo dovrà essere informato in merito ad ogni notizia rilevante ai fini dell'applicazione del Modello ex D. Lgs. 231/2001 e del suo eventuale aggiornamento.

L'obbligo di informazione ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a:

- la commissione di reati indicati nel D.lgs. 231/01 o compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello ex D.lgs.231/01;
- eventuali carenze delle procedure vigenti;
- eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati indicati nel Decreto.

Ai sensi del novellato art. 6, comma 2 bis, D.lgs. 231/2001, sono previsti specifici canali per segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui i soggetti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

REGOLAMENTO ODV

Detti canali garantiscono la riservatezza del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto la più ristretta riservatezza.

In particolare, sussiste, ai sensi dell'art. 6, comma 2 bis, D.lgs. 231/2001, un esplicito divieto di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L'eventuale adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2 bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche all'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Sarà, pertanto, compito dell'OdV vigilare, anzitutto in ordine al divieto di ritorsioni o di atti discriminatori e, in particolare, verificare che i provvedimenti disciplinari adottati o gli eventuali licenziamenti non siano dettati da tali ragioni ritorsive.

ARTICOLO 9 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dall'Organismo di Vigilanza.